



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare**  
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 01/06/2020

Prot. 0003736

**Oggetto:** DL. 34/2020. Ripresa della riscossione dei versamenti dei premi INAIL e DURC. Istruzioni INAIL

L'INAIL con la circolare in esame fornisce istruzioni operative sulla ripresa della riscossione dei premi, in base al D.L. n. 34/2020 e delle modifiche operate dalla legge di conversione del D.L. n. 23/2020.

### **Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria**

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (art.126 e 127 del DL 34/2020), con riferimento alle seguenti sospensioni:

- Sospensione dei versamenti stabilita dall'**articolo 18**, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del **decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23** rispettivamente, per i mesi di aprile e/o di maggio 2020, per i seguenti soggetti:
  - a. Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
    - con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
    - con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
  - b. Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
  - c. Enti non commerciali<sup>6</sup>, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.



- Sospensione stabilita dall'**articolo 5**, comma 1, del **decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9** degli adempimenti e dei versamenti dei premi in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per i soggetti operanti al 23 febbraio negli 11 Comuni della cosiddetta zona rossa.
- portive professionistiche e dilettantistiche (lettera b).
- Sospensione stabilita dal nuovo **comma 5 dell'articolo 61**, del **decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche degli adempimenti e dei versamenti in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020. In precedenza era prevista la sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020.
- Sospensione stabilita dall'**articolo 62, comma 2**, lettera c) del **decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dei versamenti in scadenza nel periodo 8 marzo 2020 - 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Per tutte le sospensioni, nel caso in cui i versamenti sospesi siano effettuati, mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.

Inoltre, il pagamento delle rate sospese delle rateazioni (articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389) e il recupero dei versamenti sospesi per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 (all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), aventi scadenza nei periodi di sospensione previsti, deve essere effettuato entro il 16 settembre 2020, pagando tutte le rate sospese in unica soluzione.

### **Istruzioni per la ripresa dei versamenti al 16 settembre 2020**

I numeri di riferimento da indicare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti, prevista al 16 settembre 2020, sono riportati nell'**al.to 1** alla presente comunicazione.

Nel predetto allegato 1, l'INAIL riepiloga la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, aggiornato in base al D.L. n. 34/2020.

Entro il 31 luglio 2020 devono essere versate in unica soluzione le rate sospese delle rateazioni (articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389) e per il recupero dei versamenti sospesi per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 (articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156).

### **Istruzioni per la ripresa degli adempimenti**

Solo per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, i servizi "Alpi online" e "Riduzione per prevenzione" saranno riaperti dal 1° al 16 settembre 2020 (anziché dal 3 al 19 giugno 2020).

## **Servizio online per la comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti**

Gli interessati dovranno comunicare all'Inail, con il servizio online in corso di realizzazione (disponibile probabilmente da metà giugno), di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione applicata e dichiarando di essere nelle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio. Per usufruire della sospensione delle rate delle rateazioni (articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389), è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione tramite Pec all'Istituto.

## **DURC**

Resta prorogata la validità fino al 15 giugno 2020 dei documenti unici di regolarità contributiva che riportano come "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

Nella funzione "Consultazione" presente nel servizio online, pertanto, oltre ai Durc online in corso di validità, sono disponibili quelli con scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che restano validi fino al 15 giugno 2020.

Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute dal 16 aprile 2020, invece, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016. Per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali, gli stessi non possono essere considerati per la verifica della regolarità contributiva, in quanto la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in base a disposizioni legislative.

## **Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione**

L'articolo 154 del D.L. n. 34/2020 ha apportato rilevanti modifiche alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

1. I termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sono sospesi, ma dall'8 marzo al 31 agosto 2020 (invece che dall'8 marzo al 31 maggio 2020). Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro settembre 2020. È differito al 31 agosto 2020 anche il termine "finale" di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
2. per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive, anziché delle cinque rate ordinariamente previste;
3. per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter", il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, della definizione



- agevolata non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. A tale ultimo termine, per espressa previsione normativa, non si applicano i cinque giorni di tolleranza;
4. per i debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle predette definizioni agevolate possono essere accordate nuove dilazioni

Il Responsabile  
f.to Dott. Marco Abatecola

All.1 [Riepilogo Ripresa adempimenti e versamenti sospesi Inail aggiornato al D.L. n. 34/2020](#)

Rif: [Circolare INAIL n.23 del 27.5.2020](#)

Decreto-legge n.34/2020